

COMUNE DI NAPOLI
I^ DIREZIONE CENTRALE
SERVIZIO ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

**REGOLAMENTO DI DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI TRIBUTARIE E DELLA LORO ENTITA'**
Approvato con deliberazione consiliare n. 98 del 7 maggio 2004

Art.1

Criteri per l'applicazione delle sanzioni

- 1.** In considerazione del disposto del comma 133, lettera 1) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i criteri a cui informare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono i seguenti :
 - a) la gravità della violazione commessa, anche in correlazione alla azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
 - b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
 - c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
 - d) l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'Ente Locale;
 - e) l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
 - f) l'applicazione delle misure massime previste per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasioni totale;
 - g) l'ulteriore inasprimento della entità della sanzione nelle ipotesi di recidiva;
 - h) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.

2. S O P P R E S S O

Art.2

Criteri per la determinazione della entità delle sanzioni

- 1.** l'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti previsti dalla normativa in materia di cui al decreto legislativo 473/97, come segue,

all'uopo specificando che sono trattati in modo diverso, quanto alle entità della sanzione, i comportamenti che denotano maggiore pericolo di danno per l'Ente, come nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia rispetto alla presentazione di una denuncia infedele, oppure negligenza nei rapporti con l'Ente e scarsa o assente collaborazione come nel caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o di mancata restituzione di questionari:

1. applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
 2. applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
 3. **S O P P R E S S O**;
 4. applicazione della sanzione in misura massima per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ecc.);
 5. mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo ma tardivo, effettuato oltre i termini previsti per il ravvedimento dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/1997;
 6. riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile;
 7. applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate nonché in relazione ai periodi di imposta interessati dalla violazione.
2. I rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Art. 3 **Entità delle Sanzioni**

L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni relative a ciascun tributo è determinata come in appresso:

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

V I O L A Z I O N I

- 1** Omessa presentazione della denuncia;

- 2 dichiarazione infedele;
- 3 **SOPPRESSO**

SANZIONI

In corrispondenza delle violazioni di cui ai precedenti punti sono irrogate le seguenti sanzioni:

1. 200% della tassa dovuta con un minimo di Euro 51,65
2. 75% della maggiore tassa dovuta.
3. **SOPPRESSO.**

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

VIOLAZIONI

1. omessa presentazione denuncia originaria o di variazione;
2. denuncia originaria o di variazione infedele;
3. **SOPPRESSO;**
4. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3 bis, del Decreto Legislativo n. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, ecc).

SANZIONI

In corrispondenza delle violazioni di cui ai precedenti punti sono irrogate le seguenti sanzioni:

1. 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51,65.
2. 75% della maggiore tassa dovuta.
3. **SOPPRESSO.**
4. Euro 258,23.

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

VIOLAZIONI

1. omessa presentazione denuncia;
2. denuncia infedele;
3. **SOPPRESSO.**
4. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, ecc);

SANZIONI

In corrispondenza delle violazioni di cui ai precedenti punti sono irrogate le seguenti sanzioni :

1. 200% del tributo dovuto con un minimo di euro 103,29;
2. 75% DELLA MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA;
3. SOPPRESSO;
4. euro 258,23.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VIOLAZIONI

1. omessa presentazione della dichiarazione o denuncia,
2. dichiarazione o denuncia infedele;
3. *omesso, insufficiente o tardivo versamento;*
4. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, ecc);

SANZIONI

In corrispondenza delle violazioni di cui ai precedenti punti sono irrogate le seguenti sanzioni:

1. 200% del tributo dovuto con un minimo di euro 51,65;
2. 75% della maggiore imposta dovuta;
3. *30% dell'imposta dovuta, della differenza della imposta dovuta ovvero della imposta tardivamente versata;*
4. euro 258,23.

Art.4

Concorso di violazioni e continuazione

In caso di concorso di violazioni e/o di violazioni continuate di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 472/1997, la sanzione viene così determinata:

1) I.C.I.

Nel caso in cui l'omessa od infedele denuncia ICI riguardi più periodi d'imposta, la sanzione di base è aumentata di un quarto, se i periodi di imposta sono due; è aumentata della metà, se i periodi di imposta sono tre; è aumentata del doppio se i periodi di imposta sono più di tre.

L'incremento delle citate sanzioni va calcolato sull'ammontare dell'imposta dovuta per il primo anno accertato.

2) *Ta.R.S.U.*

Per la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, nell'ipotesi in cui le violazioni riguardino più periodi di imposta, è irrogata la seguente sanzione:

- (a) 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, limitatamente al primo anno accertato, con un minimo di euro 51,65, se gli anni cui si riferisce la violazione (omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione) sono in numero di due;*
- (b) 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, limitatamente al primo anno accertato, con un minimo di euro 51,65, aumentato del 50%, se gli anni cui si riferisce la violazione (omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione) sono superiori a due;*
- (c) 75% della maggiore tassa dovuta, limitatamente al primo anno accertato, se gli anni cui si riferisce la violazione (infedele denuncia originaria o di variazione) sono in numero di due;*
- (d) 75% della maggiore tassa dovuta, limitatamente al primo anno accertato, aumentato di un ulteriore 50%, se gli anni cui si riferisce la violazione (infedele denuncia originaria o di variazione) sono superiori a due;*

Art. 5

Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione

In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e la sanzione quando l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Art. 6

Adempimento spontaneo tardivo in materia di ICI

- (1) Fermo restante l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del Decreto legislativo n. 472/97, il contribuente, sempre che l'Ufficio non abbia già contestato o constatato la violazione o non abbia ancora iniziato le attività di verifica, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza, può provvedere all'adempimento spontaneo tardivo, oltre i termini di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, secondo le modalità di cui ai commi successivi.*
- (2) E' consentita la presentazione della denuncia ICI, oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza, a condizione che, contestualmente, sia effettuato il pagamento del tributo dovuto per tutti gli anni d'imposta da regolarizzare e della sanzione del 30% calcolata sull'intero ammontare dovuto (tale sanzione assorbe e comprende anche la sanzione per omesso versamento), ovvero della sanzione di euro 12,00 qualora non sia dovuto alcun tributo o il tributo sia stato già pagato.*

- (3) *E' consentita la regolarizzazione degli omessi o parziali versamenti ICI, oltre il termine di un anno dalla scadenza, a condizione che il pagamento del tributo sia effettuato contestualmente al pagamento della sanzione del 10%.*
- (4) *Le somme di cui ai precedenti commi, dovuti a titolo d'imposta, vanno maggiorate degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.*

Art. 6 bis

Adempimento spontaneo tardivo in materia di TaRSU e di TOSAP

Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi, le sanzioni applicabili sono ridotte al 15%, se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti dopo la scadenza dei termini di 90 giorni, assegnati dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n.472/1997, ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo, oppure abbiano avuto inizio attività di verifica, ispezioni, ecc. od altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.

Art. 6 ter

Fino al 31/12/04, al fine di favorire al massimo l'adempimento spontaneo tardivo, per incrementare la platea contributiva per la tariffa con decorrenza 1/1/05, le sanzioni applicabili sono ridotte al 2%, prima che la violazione sia contestata o constatata ai sensi dell'articolo 6 bis.

Art. 7

Soppresso

Art.8

Applicazione delle sanzioni

All'applicazione delle sanzioni provvede, *per ciascun tributo*, il funzionario responsabile *per le attività di liquidazione e accertamento del tributo stesso*.

L'entità della sanzione applicabile è quella determinata in via generale per ogni specie di violazione come indicato nel precedente art.3.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento, come modificato ed integrato, ha decorrenza dal 1° gennaio 2004.

**APPENDICE AL REGOLAMENTO DI DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE E LORO ENTITA'**

Prog.	Tipo	Anno	Num.	Note
1	Decreto legislativo	1993	507	Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'art. 4 della legge 23/10/92, n. 421 concernente il riordino della finanza territoriale.
2	Legge	1996	662	Legge finanziaria per l'anno 1997
3	Decreto legislativo	1997	472	Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23/12/1996 n. 662.
4	Decreto legislativo	1997	473	Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23/12/96, n. 662.
5	Deliberazione consiliare	2000	60	Approvazione del regolamento di determinazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie e loro entità.
6	Legge	2000	212	Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
7	<i>Deliberazione consiliare</i>	<i>2002</i>	<i>45</i>	<i>Adeguamento alle disposizioni della legge 27/7/2000 n. 212 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) del regolamento di determinazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie e loro entità approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 29/3/2000.</i>